

**Si rimanda al bilancio dell'interno lo svolgimento di un'interrogazione del deputato Cavalletto e Righi e di un'altra del deputato Brunialti.**

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio, do lettura di due domande d'interrogazione a lui rivolte. Una di esse fu annunciata alla Camera, nella seduta di ieri, ed è la seguente:

“ Chiedesi di interrogare il ministro dell'interno sulle condizioni d'igiene, e sulle condizioni d'ordine pubblico delle popolazioni rurali.

“ Alberto Cavalletto — Augusto Righi. ”

L'altra ora presentata dall'onorevole Brunialti è così concepita:

“ Il sottoscritto desidera di interrogare il presidente del Consiglio o ministro dell'interno sulle disposizioni che il Governo ha prese, od intende di prendere.

“ 1° Circa l'iscrizione degli analfabeti nelle liste elettorali.

“ 2° Per eseguire l'articolo 66 della legge elettorale politica 25 settembre 1882, (nuovo riparto dei deputati secondo il censimento). ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a queste due interrogazioni.

**Depretis, presidente del Consiglio e ministro dell'interno.** Pregherei gli interroganti di voler rimandare lo svolgimento delle loro interrogazioni, a quando sarà discusso il bilancio dell'interno.

**Presidente.** Onorevole Cavalletto, acconsente?

**Cavalletto.** Acconsento.

**Presidente.** Onorevole Brunialti, acconsente?

**Brunialti.** Acconsento.

**Presidente.** Non essendovi obiezioni, queste due interrogazioni saranno differite insieme con nove altre, (*Si vide*) alla discussione del bilancio dell'interno.

### Giuramento del deputato Varè.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Varè, lo invito a prestar giuramento. (*Legge la formula*)

**Varè.** Giuro.

**Discussione dello stato di prima previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto per l'anno 1883.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto per l'anno 1883.

Approvati nella seduta di ieri tutti i capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, passeremo ora alla discussione di quello del Fondo per il culto.

Dichiaro aperta la discussione generale, e do facoltà di parlare all'onorevole Merzario, primo inserito.

**Merzario.** Senza nessun preambolo, entrero a parlare di un argomento speciale, il quale però si collega intimamente a questa parte del bilancio di grazia, giustizia e culti. Intendo parlare delle congrue dei parroci, argomento intorno al quale ebbi occasione, come già presidente del Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto, di indirizzare nel passato agosto una relazione all'onorevole ministro guardasigilli.

Io tengo a dichiarare, che quella relazione al scrissi dopo lungo studio, e me lo crederà l'onorevole signor ministro, in piena buona fede, e senza secondi fini. Nè forse avrei ripreso l'argomento in questa Camera, se non l'avessi visto accennato e commentato nella relazione dell'onorevole Indelli, dalla quale rilevai che taluno della Sotto-Commissione, alla quale non appartengo, sollevò la questione delle congrue parrocchiali, e che venne interpellato sull'argomento l'onorevole ministro guardasigilli, il quale fece qualche obiezione in proposito. Le obiezioni non sono esplicitamente indicate, e nella relazione si trova appena un fuggevole cenno ai diritti di regalia ed alla reintegrazione dei capitali consumati dall'amministrazione del Fondo per il culto.

Mi permetta dunque la Camera che, prescindendo dalla mia relazione, io svolga qualche considerazione su questo tema. Dichiaro che sarò brevissimo, perchè è necessario parlare brevissimo specialmente quando la questione è di tale natura da imporsi da se stessa.

L'onorevole Indelli, nel dotto suo discorso, mi pare dicesse che questa questione era del tutto incidentale, che si dovrebbe risolverla con una legge generale; e, se non ho male inteso, mi pare che dicesse col dare una soluzione all'articolo 18 della legge delle guarentigie, che concerne le proprietà ecclesiastiche in genere.